

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 2025
AMICI DEL CONSOLATO ONORARIO DEL PERÙ IN UMBRIA APS

Il giorno **01** del mese di **Maggio** dell'anno **2025** alle ore **18.30** presso la sede sociale dell'Associazione denominata "**AMICI DEL CONSOLATO ONORARIO DEL PERÙ IN UMBRIA APS**", avente sede legale in Perugia (PG), via XX Settembre n. 27 (primo piano), si è riunita in seconda convocazione l'**Assemblea** della detta Associazione, indetta con regolare avviso scritto presso la sede della medesima tenuto per 15 giorni consecutivi e contenente l'ordine del giorno. Sono presenti personalmente o per delega OMSSIS come da richiesta dell'Assemblea.

Presiede l'Assemblea dei soci l'Avv. Damiano Marinelli, il quale nomina, come Segretario della riunione, il Sig. William Silva Vasquez, con funzione di estensore del verbale Assembleare. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) votazione modifiche Statutarie necessarie per adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 come da richiesta via PEC della Regione Umbria del 9.04.2025;**
- 2) varie ed eventuali.**

L'Assemblea, dopo ampio dibattito, all'unanimità delibera:

- di approvare modifiche Statutarie necessarie per adeguarsi alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 con il nuovo statuto che si approva singolo articolo per singolo articolo e poi complessivamente e che viene allegato al presente verbale. Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario si allega al presente atto previa lettura all'Assemblea.

Il Presidente avv. Damiano Marinelli alle ore 19.45 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Dunque il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Perugia e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Perugia, 01.05.2025

Il Segretario
Avv. William Silva Vasquez

Il Presidente
Avv. Damiano Marinelli

STATUTO

"AMICI DEL CONSOLATO ONORARIO DEL PERÙ IN UMBRIA APS"



Art. 1 - Denominazione e Sede E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Amici del Consolato Onorario del Perù in Umbria APS", in sigla denominata "ACOPU APS". L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione ha sede legale in Perugia, via XX Settembre 27. La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Il presente Statuto e l'attività dell'associazione dovranno essere sempre conformi alla normativa imperativa dettata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità L'Associazione opera senza scopo di lucro per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con ordinamento e struttura a base democratica, con organi eletti dagli iscritti. In particolare, le finalità dell'Associazione sono:

- supportare le attività del Consolato del Perù in Perugia;
- promuovere l'integrazione e la cooperazione tra comunità locali e comunità peruviana;
- promuovere l'integrazione e la cooperazione tra tutte le comunità estere in Umbria;
- partecipare a progetti nazionali e internazionali di cooperazione allo sviluppo;
- organizzare attività culturali, formative e sociali per il benessere delle comunità coinvolte;
- promuovere la tutela dei diritti umani e il rispetto dell'ambiente.

Ex art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le finalità della Associazione sono:

- attività inerenti agli ambiti di cui alle lettere A e X dell'art.5 D.lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; promuovere l'educazione al consumo critico, responsabile, consapevole equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promuovere manifestazioni ed iniziative, anche come partner, (come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari) di informazione, di educazione e di orientamento, e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- incentivare forme di aggregazione sociale e di mediazione sociale, attivando percorsi informativi, formativi e di ausilio a tutti e in particolare ai soggetti svantaggiati, deboli, anziani e a cittadini europei ed extraeuropei (es. contro il bullismo, lo stalking/mobbing, il razzismo, la violenza di genere; a favore del benessere psico-fisico);
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici, riguardanti l'attività sociale;
- promuove attività di studio, ricerca e analisi in materia di diritto, economia, sociologia, salute;
- promuovere azioni per la famiglia e la genitorialità;
- promuovere attività per i bambini ed i ragazzi in fase preadolescenziale ed adolescenziale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- partecipare, come capofila o partner, a progetti locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche finanziati (UE, ERASMUS PLUS, ecc.);
- promuovere costituzioni di parte civile nei procedimenti penali che vedano coinvolti diritti dei cittadini e dei migranti in particolare.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra esposte a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale: la loro individuazione verrà effettuata da parte del Consiglio Direttivo. Le attività d'interesse generale costituenti l'oggetto sociale dell'associazione sono poste in essere avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ex art.35 co.1 Codice del Terzo settore.

Tutte le attività devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ex art. 5 del CTS.

Art. 3 - Attività L'Associazione, tra le altre, svolge le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali, seminari e convegni;
- gestione di progetti di cooperazione internazionale;
- supporto legale, amministrativo, sociale e psicologico ai membri della comunità peruviana;
- collaborazione con enti pubblici e privati per iniziative di inclusione e sostenibilità.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi ribaditi anche dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore):

a) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

c) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, prima dell'operatività del RUNTS ad altra Associazione avente finalità simili e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente;

e) obbligo di redigere il bilancio di cassa/rendicontazione semplificata e la eventuale relazione orale di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associate volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa e prevedendo per gli Associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) eleggibilità libera degli organi amministrativi (ex art. 26 CTS la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate), sovranità dell'Assemblea dei soci, pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti tramite affissione all'albo associativo tenuto presso la sede dell'Associazione;

h) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità. Ex art. 36 CTS (D. Lgs. N. 117/2017) l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza, democraticità ed ai principi di Liberté, Égalité, Fraternité al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine Associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi sociali: aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire; acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee alle necessità statutarie; svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie, tutelare il fondo patrimoniale dal rischio inflazione e svalutazione con investimenti.

L'Associazione potrà rivolgere la propria azione ai propri Associati, ai loro familiari o a terzi. L'Associazione potrà svolgere attività in presenza o online, utilizzando strumenti digitali per ampliare la partecipazione. L'Associazione ha una strutturazione regionale decentrata sul territorio ed una effettiva rappresentanza regionale, con proprie sedi e sezioni locali.

Art. 4 - Soci Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto. Si fanno propri tutti i dettami dell'art. 35 CTS (D. Lgs. N. 117/2017).

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I rappresentanti dell'Associazione non devono aver subito alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione medesima.

Tutti gli iscritti (soci fondatori, sostenitori, ordinari ed aderenti) hanno diritto di voto ex art. 24 CTS (D. Lgs. N. 117/2017): ciascun associato ha un voto. Tutti gli iscritti in regola con i versamenti delle quote annuali, senza alcuna distinzione, partecipano democraticamente e pienamente alla vita sociale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina delle cariche sociali (attiva e passiva). È possibile prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, con espresso divieto di partecipazione da parte di Enti con scopo di lucro. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il socio è tenuto all'osservanza delle norme del presente Statuto e tutti gli eventuali atti e Regolamenti dell'Associazione. La quota Associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota annuale sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto o in concorrenza con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Contro ogni provvedimento di espulsione decretato dal Presidente è ammesso ricorso all'Assemblea entro dieci giorni dalla pubblicazione, che decide in via definitiva. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea entro 10 giorni dalla notifica dell'espulsione.

Art. 4 bis – Volontari L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 4 ter - Libri sociali e diritto consultazione dei associati.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali, ex art. 15 del CTS:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo qualora.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza

da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 5 - Organi Sociali Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017)

Le cariche sociali sono per principio onorifiche e non prevedono compensi, mentre possono essere oggetto di rimborso le spese sostenute, purché finalizzate al conseguimento degli scopi sociali, nonché le spese autocertificate nei limiti di legge. Le cariche hanno una durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Art. 6 - Assemblea dei Soci L'Assemblea è composta da tutti i soci e rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea, convocata dal Presidente mediante affissione della convocazione presso i locali della sede legale almeno 15 giorni prima della data, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione sull'attività svolta dall'Associazione e del rendiconto - conto economico, ogni 5 anni per l'elezione o il rinnovo del Consiglio Direttivo e, inoltre, ogni qual volta sia necessario o ne sia fatta richiesta da due terzi degli iscritti dell'Associazione. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere motivata. L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Segretario. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti (in aderenza alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018).

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. È possibile, qualora la maggioranza dei presenti lo richieda, non trascrivere un verbale Assembleare, ma procedere solo oralmente o procedere omettendo determinati punti del verbale per ommissis.

Tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto ad un voto. Le quote associative non sono trasmissibili.

L'Assemblea: a) nomina i componenti degli organi sociali ed autonomamente il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo; b) nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il rendiconto - conto economico; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modificazioni dello statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le Assemblee possono essere convocate anche in modalità telematica, garantendo la piena partecipazione e il diritto di voto dei soci.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, ex art. 26 CTS (D. Lgs. N. 117/2017) la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Le riunioni verranno indette con le stesse forme dell'Assemblea (pubblicazione avviso presso la sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima senza altre formalità) o a mezzo email 5 gg. prima. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono determinate a maggioranza, con qualsiasi numero di Consiglieri presenti alla riunione regolarmente indetta. In caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio. Il Consiglio Direttivo attua tutte le iniziative programmate o delegate dall'Assemblea degli iscritti o dal Presidente. Il potere di rappresentanza dell'Associazione è attribuito al solo Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Art. 7 bis - Organo di Controllo L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali; convoca il Consiglio Direttivo, del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno; esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con deliberazioni d'urgenza; sovrintende alla tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli iscritti, alla registrazione dei conti e può delegare le sue funzioni al Segretario o ad altro membro del Consiglio Direttivo o Associato. Il Presidente predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e quella finanziaria, corredata da un conto economico dal quale dovranno risultare i contributi, pubblici e privati, e le entrate derivanti dalle iscrizioni. Il Presidente può deliberare delle spese in nome e per conto dell'Associazione e può deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci. Il Presidente apre e gestisce il conto corrente dell'Associazione.

Art. 9 - Risorse Economiche Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Quote associative;
- Contributi di enti pubblici e privati;
- Donazioni e sponsorizzazioni;
- Proventi derivanti da attività istituzionali e accessorie.

Le entrate dell'Associazione, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, sono costituite dall'ammontare delle quote d'iscrizione, da contributi, elargizioni e sovvenzioni di persone fisiche e giuridiche, enti o istituzioni, pubblici e privati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici,

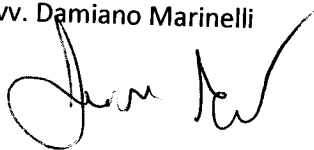
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea, Paesi e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati; entrate derivanti da raccolte di fondi; dalla distribuzione di pubblicazioni, da donazioni e liberalità, legati e lasciti, da eventuali rimborsi, da convenzioni e iniziative attinenti gli scopi statutari, da contribuzioni a progetti finanziati, altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da attività commerciali e produttive marginali. Allo scopo di reperire i fondi necessari, l'Associazione potrà organizzare raccolte di fondi nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le raccolte fondi devono essere rendicontate e comunicate ai soci entro 60 giorni dal termine delle stesse.

Art. 10 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

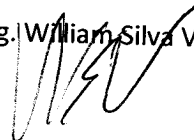
Art. 11 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e al Codice Civile. La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Presidente la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di associazioni aventi scopi simili. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra Associazione operante in analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. Ogni lite insorta tra gli Associati e gli Associati e l'Associazione avente ad oggetto l'Associazione, verrà risolta con una bonaria composizione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora non si addivenisse ad una soluzione bonaria, si procederà tramite Arbitrato irrituale, con un unico Arbitro che deciderà secondo equità, nominato dal Presidente dell'Associazione.

Perugia, 01.05.2025

Prof. Avv. Damiano Marinelli



Sig. William Silva Vasquez



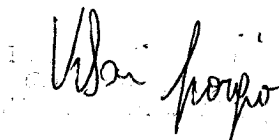
Agencia
Dirección Provincial de Perugia
Ufficio Terzo Settore

Registrato al n. 556

In data 02/05/2025

Firma su delega del Direttore

L'Addetto al Servizio



(Firma)